



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”
95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7
- TEL./FAX 095661065



Cod. Fisc: 82003100870 - Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it SITO: www.icscasteldiudica.gov.it

Regolamento sull'utilizzo dei permessi retribuiti ai sensi della L.104/1992 e s.m.i.

- Visto l'art. 21 della L.15 marzo 1997, n.59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la legge del 5 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone hadicappate” e s.m.i;
Vista la legge 4.11.2010, n.183 – art.24 “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità”
Visto il Decreto Legislativo 18.7.2011, n.119 – art.6 “Modifiche all’art.33 della Legge n.104/92 in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave;
Viste la circolare Dipartimento Funzione Pubblica 6.12.2010, n.13;
Visto l’art.33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, così come modificato dalla Legge n.183/2010 e dal D.Lgs. n.119/2011, prevede agevolazioni lavorative per il lavoratore disabile e per il dipendente che assiste familiare con disabilità.
Vista la circolare dell’Inps del 3/12 /2010 e del 23. 01.2015 n. 10;

Il Consiglio di Istituto

emana

Art. 1 Generalità

La situazione certificata di handicap grave, ai sensi dell’art.3, comma 3, della L.n.104/92, costituisce il presupposto per la fruizione delle agevolazioni lavorative.

Art. 2 Aventi diritto

I soggetti legittimati alla fruizione dei permessi sono:

- Dipendenti con handicap in situazione di gravità;
- Genitori, anche adottivi, che assistono figli con handicap in situazione di gravità;
- Dipendenti che assistono il coniuge, un familiare parente o affine entro il secondo grado in situazione di handicap grave:

1. Nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile in situazione di gravità abbiano compiuto il 65° anno di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto alla fruizione dei benefici spetta ai parenti od affini entro il terzo grado

2. Il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza allo stesso disabile.

Art. 3 Presentazione istanza

Il dipendente interessato ha l'onere di presentare apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione ovvero attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, utilizzando gli appositi modelli forniti dall'Istituto.

Art. 4 Autorizzazione

In presenza di una istanza di fruizione delle agevolazioni da parte del dipendente al Dirigente scolastico e al Direttore dei servizi generali ed amministrativi per il personale di competenza che adotta il provvedimento di accoglimento entro il termine previsto dalla vigente normativa..

L'autorizzazione deve essere rinnovata, ogni anno, sulla base di apposita dichiarazione di responsabilità prodotta dal dipendente interessato relativa alla permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
In carenza di tale richiesta, l'autorizzazione si intende non rinnovata.

Art. 5 Rivedibilità del giudizio

Nell'ipotesi in cui la competente Commissione medica abbia fissato una rivedibilità del giudizio medico legale ma alla data di scadenza il dipendente, pur avendo tempestivamente rinnovato la richiesta di conferma del giudizio precedentemente espresso, non sia ancora in possesso del nuovo verbale, si determina la sospensione della fruizione dei benefici.

In tale fattispecie il dipendente può rinnovare la richiesta dei benefici fin dal primo giorno successivo alla scadenza, allegando, a pena di irricevibilità, copia dell'istanza di conferma del riconoscimento della condizione di disabilità grave presentata alla sede INPS territorialmente competente entro la data di scadenza del precedente giudizio.

In tal caso, il dipendente potrà continuare a fruire dei benefici in via provvisoria, fino alla data dell'emanazione del successivo giudizio medico legale da parte della competente Commissione.

Si precisa che in tal caso il dipendente, al fine di non interrompere la fruizione dei benefici, all'atto della notifica del verbale definitivo è obbligato a presentarne immediatamente copia all' Istituto.

Il giudizio medico legale espresso in sede di revisione che conferma la permanenza dello stato di disabilità grave vale a ratificare le assenze effettuate in via provvisoria nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente giudizio e la data del successivo verbale.

Qualora invece la Commissione competente non confermi il giudizio precedentemente espresso, la fruizione dei benefici sarà immediatamente interrotta e le

assenze effettuate a tale titolo dopo la scadenza del precedente verbale, verranno trasformate in ferie e/o recupero eccedenza oraria.

Art. 6 Generalità

Il Personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica che usufruisce per il corrente anno scolastico dei permessi previsti dalla L. 104/92 art. 33 e successive modificazioni e disciplinati dall'art. 15 comma 6 del CCNL Comparto Scuola siglato in data 29/11/2007, sono tenuti a leggere con particolare attenzione quanto riportato al paragrafo seguente.

L'handicap in situazione di gravità deve essere certificato dalla competente Commissione ASL, oppure dal medico specialista ASL (in questo caso la certificazione ha validità per 6 mesi) o, per i portatori di sindrome di Down, dal proprio medico di base, con certificato rilasciato su presentazione del "*cariotipo*" da allegare.

Art. 7 Gradi di parentela

1. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art.74 c.c.):

- Parenti di primo grado: genitori e figli;
- Parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
- Parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli/sorelle), pronipoti (figli di nipoti);

2. L'affinità è il vincolo tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art.78 c.c.):

- Affini di primo grado: suoceri, nuora, genero;
- Affini di secondo grado: cognati
- Affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti

Art. 8 Norme comuni

- **Esclusività:**

il lavoratore richiedente i permessi deve essere **l'unico soggetto** che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività non è realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, oppure con soggetti non lavoratori in grado di assisterlo.

- **Motivazioni e impedimenti (n. 32 del 7.3.2000):**

l'INPS elenca dettagliatamente le condizioni in cui è riconosciuta l'impossibilità di assistenza da parte di familiari conviventi con il disabile:

1. Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per questi ultimi, di assistere l'handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate);
- riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le *pensioni di invalidità civile*, gli *assegni di invalidità INPS*, le *rendite INAIL*, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
- età superiore ai 65 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
- età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
- infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.

2. Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere sanitario, anch'essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.

3. In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenni handicappato grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi per assistere tale figlio.

- **Ricovero a tempo pieno in istituti specializzati:**

l'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi lavorativi non possono essere concessi nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno presso **istituti specializzati**.

Non vengono menzionati i ricoveri ospedalieri di altro tipo.

- **Cumulabilità dei permessi da un mese all'altro:**

Non è possibile cumulare i permessi e fruirne successivamente, dopo la fine del mese.

- **Ferie e XIII^a mensilità:**

il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n° 208 emanata l'08/03/2005, ha comunicato, in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la fruizione

dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.

- **Part-time orizzontale:**

i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part-time è di tre ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all'orario svolto contrattualmente).

- **Part-time verticale:**

l'INPDAP affronta la questione nella circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.

Art. 9

Modalità di fruizione dei permessi

La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione mensile, con il datore di lavoro, in quanto è necessario e doveroso per i lavoratori della scuola contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro e il diritto allo studio degli alunni con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Pertanto, non è consentito lasciare in segreteria il giorno prima una richiesta di permesso per art. 33 legge 104/1992, se questa non sia stata prima vistata e autorizzata dal dirigente scolastico o dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi con i quali i permessi devono essere quindi concordati.

Il richiedente, infine, dovrà comunicare all'inizio di ogni mese al D.S. o al D.S.G.A le date in cui fruirà dei permessi in tempo utile, salvo emergenze, per consentire l'organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative sulle classi o reparti derivanti dall'assenza.

Sono tenuti, invece a presentare programma di assistenza coloro che assistono un parente residente in luogo lontano.

Il CCNL/Scuola 29/11/2007, all'art 15 comma 6 prevede che: *"I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ...- omississ -... devono essere possibilmente fruiti dai docenti **in giornate non ricorrenti**".*

Art. 10

Controlli

L'Istituto procederà alla verifica, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal dipendente all'atto della domanda di concessione dei benefici, attraverso le Autorità di polizia competente per territorio.

Nel caso in cui dall'accertamento risultasse l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi, l'amministrazione provvederà a revocare i benefici per effetto della decadenza.

Qualora a seguito degli accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente, l'Istituto procederà alla tempestiva contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo procedimento e, se del caso, alla comunicazione alle autorità competenti delle ipotesi di reato.

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto all'unanimità in data 22/11/2016 .

f.to
Il Segretario
Ins. Filippo Arena

f.to
Il Presidente del C.I.
Ins. Angela Grassia